

XVIII LEGISLATURA



### Verifica delle quantificazioni

A.C. 3132

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (cd. Decreto Sostegni-*bis*)

(Conversione in legge del DL 73/2021)

**Emendamento del Governo 1.181** 

N. 339 – 6 luglio 2021



### Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

### Verifica delle quantificazioni

A.C. 3132

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (cd. Decreto Sostegni-*bis*)

(Conversione in legge del DL 73/2021)

**Emendamento del Governo 1.181** 

N. 339 – 6 luglio 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

#### SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Servizio Responsabile

**☎** 066760-2174 / 066760-9455 – ⊠ bs\_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI - Segreteria della V Commissione

**2** 066760-3545 / 066760-3685 − ⊠ com\_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

### INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	3
Articolo 5-bis (Misure per il settore elettrico)	3
Articolo 9 (Proroga di termini in materia di riscossione)	7
Articolo 9-bis (Disposizioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva)	. 11
Articolo 11-bis (Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)	. 12
Articolo 11-ter (Semplificazioni e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini)	. 17
Articolo 11-quater (Alitalia)	. 19
Articolo 40-bis (Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)	. 23
Articolo 42 (Incrementi di autorizzazioni di spesa)	. 25
Articolo 50-bis, comma 1 (Trattamenti di integrazione salariale straordinaria nel settore aereo)	. 29
Articolo 50-bis, commi 2-7 (Trattamenti ordinari di integrazione salaria in alcuni settori in crisi)	
Articolo 50-bis, commi 9 e 10 (Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale)	. 33
Articolo 50-bis, commi 11 e 12 (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti integrativi del reddito)	. 33
Articolo 77, comma 9- <i>bis</i> , e soppressione dell'Articolo 1, comma 30 (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti integrativi del reddito)	. 36

#### **PREMESSA**

Nella seduta del 1° luglio 2021 è stata presentata la proposta emendativa del Governo 1.181, volta a far confluire il contenuto del DL 99/2021 (in fase di conversione, C 3183) nel DL 73/2021 (cd. "sostegni bis", C 3132).

La proposta introduce a tal fine nel DL 73 modificazioni ed articoli aggiuntivi. Inoltre, all'art. 1 del disegno di legge di conversione è aggiunto un ulteriore comma 1-bis, che abroga il DL 99/2021, facendone salvi gli effetti nel frattempo prodottisi.

La proposta emendativa è corredata di relazione tecnica che rinvia alla relazione tecnica del DL 99/2021.

Nella presente Nota si richiameranno dunque la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo e – qualora opportuno – la relazione illustrativa di cui è corredato il citato DL n. 99.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

#### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

#### Articolo 5-bis

#### (Misure per il settore elettrico)

Normativa vigente. La disciplina dei proventi delle aste per le quote di emissione, recata inizialmente dall'articolo 19 del D.lgs. 30/2013, è ora contenuta nell'articolo 23 del D.lgs. n. 47/2020.

<u>L'articolo 19 del D.lgs. 30/2013</u> (Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra) disciplinava (fino al 31 dicembre 2020¹) la messa all'asta delle quantità di quote di emissione determinate con decisione della Commissione europea. In particolare, la norma prevedeva che i proventi delle aste fossero versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato, per essere poi trasferiti su un conto, intestato al Dipartimento del tesoro, presso la Tesoreria dello Stato, e versati all'entrata del bilancio dello Stato. Dei proventi:

- una quota del 50% era riassegnata<sup>2</sup> al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato:
- la restante quota del 50% era riassegnata ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione derivante da obblighi europei, ripartendola nella misura del 70% a favore del MATTM e del 30% a favore del MISE. La quota era destinata ad una serie di attività volte principalmente a contrastare i cambiamenti climatici (riduzione delle emissioni, sviluppo di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.lgs. n. 47/2020

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A seguito del completamento dei rimborsi dei crediti spettanti agli operatori "nuovi entranti" nel sistema ETS (*Emission Trading System*).

energie rinnovabili, riforestazione nei Paesi in via di sviluppo, silvicoltura, finanziamento della ricerca nel campo dell'efficienza energetica, ecc.).

L'articolo 23 del D.lgs. n. 47/2020 ha sostituito la predetta disposizione, confermandone, tuttavia, la sostanza. In base a tale disciplina, i proventi delle aste sono versati al GSE che li trasferisce (unitamente agli interessi maturati) su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro. I proventi sono quindi versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali<sup>3</sup>.

Dei proventi delle aste:

- il 50% è assegnato complessivamente al MATTM (ora MITE) (per il 70%) e al MISE (per il 30%): le relative finalizzazioni sono indicate al comma 7 (al cui testo si rinvia);
- il restante 50% è riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

<u>La norma</u>, che riproduce l'articolo 3 del DL n. 99/2021, anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'ARERA previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021 (comma 1):

- destina una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione (pari a 697 milioni di euro) al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
- trasferisce alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 30 settembre 2021, 503 milioni di euro.

Il comma 2 provvede alla copertura:

- quanto a 503 milioni [si intende, nel silenzio della norma, per il 2021] rinviando all'articolo 77;
- quanto a 517 milioni [si intende, nel silenzio della norma, per il 2021], mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del MITE e del MISE, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di competenza delle medesime amministrazioni.

A tal fine le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del MITE, ai fini del trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

- quanto a 180 milioni [si intende, nel silenzio della norma, per il 2021], mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, destinata al MITE, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla CSEA.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE.

La **relazione illustrativa** riferita al DL 99/2021 (art. 3, riprodotto nella norma ora in esame) afferma che l'ARERA dispone, con propri provvedimenti, la riduzione delle pertinenti componenti della bolletta elettrica nel limite delle risorse previste al comma 1.

La specificazione indicata dalla relazione illustrativa, coerente con la finalità dichiarata della norma, non è presente nel testo normativo.

In proposito si rammenta che la CSEA è inclusa nell'elenco ISTAT.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

,									(milio	oni di euro	o)	
	Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa 2021 2022 2023 2024					Fabbi	isogno		I	ndebitan	ento nett	0
					2021	2022		2024		2022		
Maggiori spese	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
correnti												
Incentivazione energie												
rinnovabili ed	1.020				1.020				1.020			
	1.020				1.020				1.020			
efficienza energetica												
Minori spese in conto												
capitale	1						1	1	1	1	1	1
Utilizzo quota dei												
proventi aste quote di												
emissione destinate al					180				180			
MITE giacenti					100				100			
sull'apposito conto di												
tesoreria												
Minori spese MITE per												
versamento all'entrata												
del BS delle risorse												
disponibili in conto					59				59			
					37				3)			
residui sui capitoli del												
MITE finanziati con												
proventi aste												
Minori spese in conto												
capitale												
Minori spese MISE per												
versamento all'entrata												
del BS delle risorse												
disponibili in conto					340				340			
residui sui capitoli del												
MISE finanziati con												
proventi aste												
Riduzione delle risorse												
disponibili sui capitoli	118				118				118			
del MITE finanziati con												
proventi aste												
Maggiori entrate												
extratributarie	1		-		1		ı				ı	
Versamento all'entrata												
del BS risorse												
disponibili in conto	59											
residui sui capitoli del	39											
MITE finanziati con												
proventi aste												
Versamento all'entrata												
del BS risorse												
disponibili in conto												
residui sui capitoli del	340											
MISE finanziati con												
proventi aste												

<u>La relazione tecnica</u> ribadisce il contenuto della norma, specificando che tutte le somme saranno versate in favore della CSEA e dando conto, capitolo per capitolo, partitamente per il MISE e per il MITE, delle disponibilità delle risorse impiegate a parziale copertura,

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma autorizza una spesa il cui importo è limitato all'entità dello stanziamento e provvede alla copertura mediante risorse della cui disponibilità la relazione tecnica dà conto (al netto di quelle di cui all'articolo 77, per le quali si rinvia all'apposita scheda). Ciò posto, tuttavia, andrebbero comunque acquisiti chiarimenti in ordine ai seguenti profili:

- a) considerato che la CSEA è inclusa nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, andrebbe chiarito se l'iscrizione (nel prospetto riepilogativo) di effetti sui saldi di maggiore spesa per l'intero importo alla stessa trasferito risponda al fatto che la CSEA destinerà a misure di spesa tutte le risorse: tale elemento non è infatti desumibile univocamente dal testo della norma;
- b) alla luce del prospetto riepilogativo si evidenzia che una maggiore spesa corrente viene finanziata, almeno in parte, con riduzioni di spesa in conto capitale: andrebbe dunque acquisito l'avviso del Governo in merito a possibili profili di "dequalificazione" della spesa;
- c) andrebbe confermato che le quote dei proventi delle aste impiegate a copertura siano disponibili e non gravate da obbligazioni giuridicamente vincolanti o da programmi di spesa avviati e non rimodulabili. Andrebbe inoltre confermato che l'utilizzo delle somme previsto dalla norma in esame non comporti una dinamica di spesa diversa da quella già scontata in relazione all'utilizzo delle medesime risorse.

#### Articolo 9

#### (Proroga di termini in materia di riscossione)

<u>Le norme</u>, che riproducono l'articolo 2, commi 1 e 2, del DL n. 99/2021, con modificazioni di coordinamento, l'articolo 2 del DL n. 99/2021, dispongono:

- il differimento dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 del termine finale dei versamenti relativi alle entrate tributarie e non tributarie derivanti sia dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sia dagli avvisi esecutivi, previsto dall'articolo 68 del DL n. 18 del 2020, nonché del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi

In proposito si ricorda che tale termine è stato da ultimo differito, al 30 giugno 2021, dall'articolo 9 del DL n. 73/2021. Alla disposizione di proroga sono stati ascritti effetti di minore entrata pari a 300 milioni nel 2021, relativi a 2 mesi di sospensione (150 milioni mensili), comprensivi anche degli effetti derivanti dalla proroga (al 30 giugno 2021) della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020 nonché degli effetti derivanti dall'estensione (al 30 giugno 2021) del termine di sospensione, previsto

dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi4, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza;

- il differimento dal 30 aprile 2021 al 31 agosto 2021 del termine entro il quale in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, di cui all'art. 28-*ter* del DPR 602/73, previsto dall'articolo 145 del DL n. 34 del 2020.

In proposito si ricorda che il richiamato art. 145 del DL 34/2020 ha disposto la disapplicazione della compensazione per l'anno 2020 e che il prospetto riepilogativo ha ascritto effetti finanziari negativi, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 40 milioni per il 2020.

Successivamente l'articolo 5, comma 12, del DL n. 41 del 2021 ha prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 la suddetta disapplicazione con oneri valutati in 13,3 milioni per il 2021.

### <u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo	Saldo netto da finanziare		Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto				
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Minori entrate tributarie																
Proroga sospensione carichi - erario (comma 1)					152,9				152,9				152,9			
Proroga sospensione carichi – altri enti (comma 1)									89				89			
Proroga sospensione compensazione (comma 2)					9,3				9,3				9,3			
Minori entrate extratributarie																
Proroga sospensione carichi - erario (comma 1)					118,9				118,9				118,9			
Proroga sospensione compensazione (comma 2)					4				4				4			
Minori entrate																

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. *b*), del decreto legislativo n. 446/1997

contributive														
Proroga														
sospensione														
carichi – enti di								120,6				120,6		
previdenza														
(comma 1)														
Maggiori				L	L				L	L	l .			ı
spese correnti														
Proroga														
sospensione														
carichi – enti di	120,6				120,6									
previdenza	,													
(comma 1)														
Maggiori				L	L				L	L	l .			ı
entrate														
tributarie														
Proroga														
sospensione						57 1							55.4	
carichi - erario						57,4			57,4				57,4	
(comma 1)														
Proroga														
sospensione									22.6				22.6	
carichi – altri									33,6				33,6	
enti (comma 1)														
Maggiori				ı	ı				ı	ı	ı			ı
entrate														
extratributarie														
Proroga														
sospensione						4.5			4.5				4.5	
carichi - erario						45			45				45	
(commi 1 e 2)														
Maggiori			•											
entrate														
contributive														
Proroga														
sospensione														
carichi – enti di									45,4				45,4	
previdenza									ĺ					
(comma 1)														
Minori spese							ı .							
correnti														
Proroga														
sospensione														
carichi – enti di		45,4				45,4								
previdenza		,				,								
(comma 1)														
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1	<b></b>	·	l		l	·	<b></b>				

#### La relazione tecnica stima i seguenti effetti di gettito:

- Proroga dei termini di versamento (comma 1)

La RT afferma che l'ulteriore proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, determina un

peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2021, che presupponevano una progressiva ripresa di tutte le attività a partire dal 1° luglio 2021.

Per la quantificazione della correlata perdita di riscossione ordinaria, la RT prende a riferimento gli effetti già stimati in occasione della proroga disposta dall'articolo 9 del DL n. 73 del 2021, tenendo in considerazione che la disposizione prevede un analogo periodo di sospensione di 2 mesi

L'impatto stimato risulta essere il seguente:

(milioni di euro)

	IMPATTO SUL GETTITO 2021
TOTALE	-300,0
ERARIO	-169,4
ENTI PREVIDENZIALI	-75,2
ALTRI ENTI	-55,4

La stima di cui sopra è comprensiva anche degli effetti derivanti dalla proroga al 31 agosto 2021 della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020 nonché degli effetti derivanti dall'estensione al 31 agosto 2021 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

All'effetto derivante propriamente dalla sospensione per ulteriori due mesi delle attività dell'agente della riscossione occorre aggiungere l'impatto derivante dalla necessità di rivedere il piano di recupero delle notifiche delle nuove cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione nonché di quelle relative ai ruoli che verranno affidati nel corso del 2021. Anche in questo caso la RT prende a riferimento gli effetti già stimati in occasione della proroga disposta dall'articolo 9 del DL n. 73 del 2021.

Atteso che la notifica delle cartelle di pagamento che non verranno inviate nel 2021 (la rimodulazione della pianificazione dell'attività di notifica comporta lo slittamento al 2022 di circa 1,3 milioni di cartelle di pagamento) dovrà essere poi recuperata nel corso del 2022, la flessione della riscossione stimata per l'anno 2021 viene prevista come recuperabile nel corso del 2022.

(milioni di euro)

	2021	2022
TOTALE	-181,4	181,4
ERARIO	-102,4	102,4
ENTI PREVIDENZIALI	-45,4	45,4
ALTRI ENTI	-33,6	33,6

Con riferimento alla sospensione fino al 31 agosto di cui al comma 2, lett. *a*), la RT afferma che per gli impatti sul gettito derivante da attività di riscossione, stimati in 13,3 milioni di euro di minori entrate per l'anno 2021, è stato preso a riferimento un terzo del volume dei versamenti eseguiti a favore del bilancio dello Stato dagli agenti della riscossione effettuati nel 2019 con le somme dei rimborsi fiscali sospesi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate pari a 40 milioni di euro.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, con riferimento alla proroga della riscossione, si evidenzia che la relazione tecnica considera gli effetti già stimati in occasione della proroga disposta dall'articolo 9 del DL n. 73 del 2021 senza fornire nuovi dati. In proposito, al fine di verificare la stima effettuata, andrebbe chiarito se il valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo per i mesi luglio-dicembre 2021 e del volume delle riscossioni registrato nel periodo di sospensione siano identici a quelli utilizzati in occasione della precedente proroga.

In proposito si ricorda che la RT al citato articolo 9 stimava:

- un valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo per i mesi maggio-dicembre 2021, a legislazione vigente, pari a circa 450 milioni di euro al mese;
- un volume delle riscossioni registrato durante il periodo di sospensione, principalmente derivante dalla prosecuzione dei pagamenti di piani rateali in essere, pari a 300 milioni di euro al mese.

Pertanto, la flessione della riscossione ordinaria stimata si attestava a 150 milioni di euro al mese (450 milioni di euro – 300 milioni di euro) ascrivibili alla stima delle riscossioni che si sarebbero realizzate in assenza di sospensione.

Con riferimento all'estensione al 31 agosto della sospensione della procedura di compensazione, si evidenzia che la quantificazione degli effetti di gettito (13,3 milioni per la sospensione di 4 mesi) appare coerente con i precedenti interventi normativi.

#### Articolo 9-bis

#### (Disposizioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva)

<u>Le norme</u>, che riproducono l'articolo 2, comma 4, del DL n. 99/2021, differiscono dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 il termine entro il quale i

Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e la tariffa corrispettiva da applicare per l'anno 2021.

Si stabilisce, inoltre, che sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della disposizione in esame.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che, in coerenza con la relazione tecnica della disposizione originaria, alla norma in esame non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni anche in considerazione del fatto che alla norma sulla quale si interviene – come evidenziato anche dalla relazione tecnica – non sono stati attribuiti effetti finanziari.

#### Articolo 11-bis

## (Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)

Normativa vigente. I commi da 288 a 290 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 hanno previsto l'introduzione di misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da definirsi con decreto del Ministro dell'economia. A tal fine è stato previsto lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, su apposito fondo, di un importo pari ad euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Successivamente tali risorse sono state ridotte per 3.000 milioni nel 2021 dall'articolo 265, comma 7, lett. *b*), del DL n. 34 del 2020 e poi nuovamente incrementate per 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2021 dall'articolo 73, comma 2, del DL n. 104 del 2020.

Le risorse disponibili per le misure di cui ai citati commi da 288 a 290 della legge di bilancio 2020 risultavano quindi pari a 2,2 mln nel 2020, 1.750 milioni nel 2021 e 3.000 nel 2022.

Con decreto del Ministro dell'economia del 24 novembre 2020, n. 156, sono state regolamentate le condizioni e i criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici a valere, così come previsto dall'articolo 11 del DM medesimo, sulle risorse di cui al fondo istituito dal comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 nel limite massimo di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.750 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3.000 milioni di euro per l'anno 2022.

In relazione all'attribuzione dei rimborsi, l'articolo 6 del DM n. 156 del 2020 dispone che agli aderenti al programma sia attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici. La misura del rimborso è determinata con riferimento ai seguenti periodi:

- a) 1° gennaio 2021 30 giugno 2021;
- b) 1° luglio 2021 31 dicembre 2021;
- c) 1° gennaio 2022 30 giugno 2022.

L'articolo 7 dispone che compatibilmente con la data di entrata in vigore del decreto e la piena operatività delle convenzioni previste dagli articoli 4 e 5, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, si applicano in via sperimentale anche con riferimento al periodo compreso tra la data di avvio di cui al comma 4 e il 31 dicembre 2020.

L'articolo 8 dispone, inoltre, che fermo restando il rimborso previsto dagli articoli 6 e 7, ai primi centomila aderenti che, in ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici sia attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro.

Il citato articolo 11 dispone altresì che, a valere sulle suddette risorse, l'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti degli importi di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per ciascuno dei periodi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 7 avviene nei limiti dell'importo di euro 227,9 milioni. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano per i suddetti periodi il pagamento integrale dei rimborsi spettanti, gli stessi sono proporzionalmente ridotti.

<u>La norma</u>, che riproduce l'articolo 1 del DL n. 99/2021, dispone quanto segue:

- la sospensione del programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021;
- il riconoscimento del rimborso speciale previsto dall'articolo 8 del medesimo DM ai soli periodi di cui alle lettere a) (1° gennaio 2021-30 giugno 2021) e c) (1° gennaio 2022 e 30 giugno 2022) del comma 2 dell'articolo 6;
- viene conseguentemente eliminata dall'articolo 11 del DM n. 156 del 2020 l'attribuzione di risorse in misura pari a 1.347,75 milioni per i rimborsi relativi alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6;
- si stabilisce che l'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avvenga nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei semestri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le

- predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto;
- per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali a valere sulle risorse rinvenienti dal comma 1 in esame;
- successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.

Si dispone inoltre, per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, l'incremento dal 30% al 100% della percentuale del credito d'imposta sulle commissioni, previsto dall'articolo 22 del DL n. 124 del 2019, riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, qualora gli stessi adottino strumenti di pagamento elettronico adatti alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Viene riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, un credito d'imposta parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti che consentono forme di pagamento elettronico. L'agevolazione è commisurata alla spesa sostenuta tra il l° luglio del 2021 e il 30 giugno 2022 dall'esercente per l'acquisto del dispositivo ovvero per il canone annuale pagato per il comodato d'uso dei POS collegabili per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro ovvero tra il 1° gennaio 2022 il 31 dicembre 2022 per i POS che fungono anche da registratori di cassa nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro.

Le percentuali di credito d'imposta riconosciuto sono inoltre differenziate per volume di compensi e ricavi annuo.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

					1				1	(millon	ı aı euro	')
		SFN e SFN	di cassa			Fabbiso	gno			Indebitamei	to netto	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Minori spese correnti												
Soppressione II semestre cashback (comma 1)		1.497,75				1.497,75				1.497,75		
Maggiori spese correnti												
Fondo Ministero del lavoro (comma 7)		1.497,75				1.497,75				1.497,75		
Maggiori spese in conto capitale												
Credito d'imposta commissioni (comma 10)	98	98			98	98			98	98		
Credito d'imposta POS (comma 11)	96,6	88,1			96,6	88,1			96,6	88,1		

La relazione tecnica, con riferimento al comma 10 relativo all'incremento dal 30% al 100% della percentuale del credito per le commissioni a favore dei soggetti che dispongono di un POS che permetta la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate per il periodo lo luglio 2021-30 giugno 2022, afferma che sulla base degli stessi dati utilizzati per la predisposizione della RT riferita alla norma originaria e considerando anche la platea relativa alla misura riportata al comma 22-bis (nuovo credito d'imposta per l'acquisto o noleggio di POS), si stima un onere aggiuntivo di circa 98 milioni di euro per il 2021 e di circa 98 milioni di euro per il 2022. Con riferimento al credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che utilizzano i dispositivi POS per i pagamenti eseguiti con carte di credito, di debito o prepagate da parte di consumatori finali, la RT afferma che, ai fini della valutazione del costo del credito d'imposta, sono state utilizzate le informazioni estratte dalle dichiarazioni fiscali del periodo d'imposta 2019. È stata definita la platea degli esercenti interessati e la distribuzione per classi di ricavi e compensi annui, limitando l'analisi ai soli soggetti titolari di partita IVA. Applicando le condizioni sopra indicate, la RT stima che prudenzialmente circa 1/3 dell'intera platea beneficerà del credito di imposta per l'acquisto e/o il noleggio di un dispositivo POS collegabile già nel 2021 e che un ulteriore

10% beneficerà del credito per l'acquisto e/o il noleggio di un dispositivo POS che funge anche da registratore di cassa nel 2022.

La RT stima che la disposizione determini un onere complessivo per l'anno 2021 pari a 96,6 milioni di euro nel 2021 e pari a 88,1 milioni di euro nel 2022.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'incremento dal 30% al 100% della percentuale del credito per le commissioni sui pagamenti elettronici, la RT afferma che la stima degli oneri è effettuata sulla base degli stessi dati utilizzati per la predisposizione della RT della norma originaria, considerando anche la platea relativa alla misura riportata al comma 22-bis (nuovo credito d'imposta per l'acquisto o noleggio di POS). In proposito appare opportuno, al fine della verifica della quantificazione, che siano forniti i dati e le ipotesi posti alla base della stessa, con particolare riferimento alla platea relativa alla misura riportata al comma 22-bis e considerata ai fini della stima.

In proposito si evidenzia che la RT riferita alla norma originaria, sulla base dei dati delle dichiarazioni IVA del 2018, relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati sul sito internet del Dipartimento Finanze, stimava una platea di potenziali beneficiari di 3,1 milioni di esercenti con un volume di ricavi e compensi pari a 173 miliardi di euro. In linea con la relazione tecnica dell'articolo 1, commi 924 e 925, della legge n. 205 del 2017, che aveva introdotto analoga misura agevolativa per le commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distributori di carburanti, veniva considerata una percentuale di pagamenti elettronici pari al 34,6% dei ricavi e compensi prodotti, pari a 59,86 miliardi di euro e un costo delle commissioni pari allo 0,3% per un valore annuo di 179,6 milioni di euro. Considerando quindi, un credito d'imposta pari al 30% del costo delle commissioni, l'onere annuo a regime risultava essere pari a 53,9 milioni di euro.

La misura in esame, pertanto, sulla base dei predetti dati dovrebbe comportare un onere annuo pari a 125,7 milioni (179,6 x 70%). Considerando che la stessa è riconosciuta per sei mesi nel 2021 e 6 mesi nel 2022, l'onere risulterebbe pari a 62,9 milioni nel 2021 e 62,9 milioni nel 2022 (anziché 98 milioni annui indicati dalla RT).

Con riferimento al credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che utilizzano i dispositivi POS per i pagamenti eseguiti con carte di credito, di debito o prepagate da parte di consumatori finali, si evidenzia che la RT fornisce esclusivamente la metodologia di stima senza tuttavia fornire i dati e le ipotesi utilizzati ai fini della stessa. Non risulta pertanto possibile verificare la stima effettuata.

#### Articolo 11-ter

#### (Semplificazioni e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini)

La norma, che riproduce l'articolo 5 del DL n. 99/2021, al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 4, del DL n. 69 del 2013, dispone che il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, proceda, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 del DL n. 69 del 2013 è integrata di 425 milioni di euro per l'anno 2021.

### <u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

										(million	n an caro)	
	S	FN e SF	N di cass	a		Fabbi	isogno			Indebitam	ento netto	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto												
capitale						1		•	•		1	,
Accelerazione procedure erogazione contributi					425				425			
Incremento autorizzazione di spesa	425				63,75	212,5	148,75		63,75	212,5	148,75	
Minori spese												
in conto												
capitale												
Accelerazione procedure erogazione contributi						210,13	125,89	65,31		210,13	125,89	65,31

La relazione tecnica precisa che dal 2014, anno di avvio dell'intervento ad oggi, la misura "Nuova Sabatini" ha assunto una rilevanza strategica nel panorama delle politiche industriali. Nel corso degli anni l'attività di gestione della fase di erogazione delle agevolazioni si è rivelata sempre più impegnativa per l'Amministrazione, sia per la peculiarità dell'impianto attuativo originario dello strumento che prevedeva la ripartizione pluriennale delle risorse e la conseguente erogazione del contributo in sei quote annuali

(10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno), sia per l'aumento esponenziale del numero dei soggetti beneficiari. A fronte del cospicuo aumento delle operazioni, anche al fine di rendere la gestione dello strumento più efficace ed efficiente, si è proceduto a semplificare il meccanismo di funzionamento dello strumento, determinando il progressivo superamento del meccanismo delle sei quote annue originariamente previste per l'erogazione del contributo. In tale contesto operativo caratterizzato dall'entrata a regime dell'erogazione del contributo in un'unica annualità, la norma si propone di accelerare i pagamenti in favore delle PMI beneficiarie per le quali, non essendo applicabili le disposizioni già vigenti, il contributo continua ad essere erogato in sei quote annuali.

La RT precisa altresì che il contributo "Nuova Sabatini", anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all'impresa a seguito dell'ultimazione del programma di investimenti agevolato; tale aspetto fornisce rassicurazioni al Ministero, che eroga, dunque, il contributo sempre ad avvenuta realizzazione, fisica e finanziaria, del programma di investimenti agevolato. Ad ulteriore cautela opera anche l'ulteriore previsione inserita nella norma in esame, che consente l'erogazione anticipata (rispetto all'originario piano spalmato sulle sei annualità) delle rimanenti quote solo in favore di quelle imprese per le quali sia già stata disposta l'erogazione della prima delle sei quote; circostanza, questa, che implica, non solo la conclusione fisica e finanziaria dell'investimento ma anche l'avvenuto superamento delle più approfondite verifiche amministrative effettuate dal Ministero in questa fase. Oltre a un effetto di accelerazione nell'erogazione dei contributi, la norma in esame mira, inoltre, ad equiparare il trattamento delle imprese beneficiarie della "Nuova Sabatini", consentendo l'erogazione accelerata delle rimanenti quote di contributo in favore di tutte le PMI, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e dall'importo del finanziamento. In tale prospettiva, la disposizione in esame consentirebbe di superare l'attuale gestione "a doppio canale" (erogazione unica ed erogazione in sei quote), contribuendo, a semplificare ulteriormente il quadro normativo e operativo. La RT afferma altresì che per fornire la stima delle operazioni che potrebbero essere coinvolte dalla proposta normativa in argomento, si deve considerare che, alla data del 22 giugno 2021, le quote successive alla prima da erogare risultano pari a n. 221.092 per un contributo pari a complessivi euro 722.987.371,39, che, a seguito della presente proposta normativa, risulterebbe interamente erogabile nel 2021. Il profilo temporale attualmente stimato, a normativa vigente, per il pagamento di contributi potrebbe, invece, essere così articolato: 274M euro nel 2021; 222M euro nel 2022; 133M euro nel 2023; 69M euro nel 2024; 22M euro nel 2025; 3M euro nel 2026. La RT afferma quindi che la norma dispone il rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini" di 425 milioni di euro. Tale necessità è dettata dall'esaurimento delle risorse che ha costretto il MISE a procedere, con decreto direttoriale, il 1° giugno 2021 alla chiusura dello sportello agevolativo a decorrere dal 2 giugno. Le risorse messe a disposizione garantiranno, dal punto di vista dell'assunzione degli impegni, la riapertura dello sportello, evitando quindi gli effetti negativi sulla programmazione degli investimenti da parte delle imprese. A fronte di tale rifinanziamento è stato ipotizzato un profilo temporale di erogazione delle risorse basato sulle previsioni circa l'effettiva ultimazione degli interventi da parte delle imprese beneficiarie. Tale profilo rappresenta l'effetto della disposizione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. L'onere è pari a 63,75 milioni di euro nell'anno 2021, 2,37 milioni di euro nell'anno 2022 e 22,86 milioni di euro nell'anno 2023, mentre negli anni successivi si registra un risparmio di spesa di 65,31 milioni di euro nell'anno 2024, 20,82 milioni di euro nell'anno 2025 e 2,84 milioni di euro nell'anno 2026.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la misura in esame opera nei limiti delle risorse disponibili e alla luce degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica.

# Articolo 11-quater (Alitalia)

<u>Le norme</u>, che riproducono l'articolo 6 del DL n. 99/2021, modificano l'articolo l, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137.

Quest'ultima norma, nel testo previgente, stabilisce che il finanziamento oneroso concesso ad Alitalia sia restituito entro il 30 giugno 2021. La modifica differisce il termine di restituzione al 16 dicembre 2021 (comma 1).

Si rammenta che il termine in questione è stato già altre volte differito. Da ultimo l'articolo 12, comma 3, del decreto legge n. 183/2020 ha differito il termine dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Anche in questo caso la relazione tecnica non ha ricondotto alle norme effetti finanziari: tuttavia mentre in altri casi l'assenza di effetti era da porre in relazione allo slittamento infrannuale del termine, nell'ultimo caso a sostegno della neutralità del differimento è stato addotto l'argomento che gli effetti della restituzione del finanziamento nell'anno 2020 non erano stati scontati sui saldi di finanza pubblica relativi al medesimo anno.

Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18<sup>5</sup>, Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, ivi compresa la vendita di biglietti (comma 2). A seguito della

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tale norma prevede che la Commissione si esprima sul piano industriale elaborato dal Consiglio di amministrazione della "società subentrante che avrà come lo scopo l'esercizio dell'attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e di merci.

decisione della Commissione europea, Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla nuova società subentrante<sup>6</sup>, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso "alla data di entrata in vigore del presente decreto" (ossia del DL 73/2021) dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137/2019, al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione (comma 3).

I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al richiamato articolo 79 del decreto-legge n. 18/2020. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27<sup>7</sup> del decreto legislativo n. 270 del 1999. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato, e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, perimetrali in coerenza con il piano industriale di cui al comma 3 (comma 4). Il programma della procedura di amministrazione straordinaria può essere autorizzato, in quanto coerente con il piano industriale, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 38, del decreto legislativo n. 270/1999, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo (comma 5).

Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari di Alitalia-Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria possono procedere<sup>9</sup> al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché di tutti i costi di

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Di cui al citato articolo 79 del decreto 18/2020.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L'articolo definisce le condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Questa norma prevede che, nel caso di vendita di aziende in esercizio, la scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n., 267, il quale stabilisce che se l'attivo è insufficiente al pagamento dei crediti prededucibili, la sua distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito, fatti salvi i crediti dello Stato (comma 6).

I Commissari straordinari di Alitalia-Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura (comma 7).

A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa di Alitalia-Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'avvenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue, con finalità liquidatoria (comma 8).

Si prevede, infine, che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sia istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto, ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che provvede al trasferimento ad Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia conto dei presupposti per l'applicazione delle norme in oggetto. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 100 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 7 (comma 9).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

		Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa				Fab	bisogno		Indebitamento netto				
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Maggiori													
spese													
correnti													
Fondo													
indennizzo													
dei													
possessori													
di titoli di	100				100				100				
viaggio													
emessi da													
Alitalia													
(comma 9)													

<u>La relazione tecnica</u> afferma che le disposizioni del comma 1, concernenti Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, non comportano oneri per la finanza pubblica trattandosi di mero rinvio, nell'ambito del corrente anno, del termine di restituzione di finanziamento concesso alla società.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 hanno carattere ordinamentale e comunque non hanno effetti sulla finanza pubblica, non comportando nuovi o maggiori oneri.

La relazione tecnica, infine, sottolinea che il comma 9, nell'istituire il fondo diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria di Alitalia, comporta oneri finanziari pari alla dotazione prevista del fondo, stabilita in complessivi 100 milioni di euro per il 2021.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 differisce il termine per la restituzione di un prestito concesso ad Alitalia. Tanto premesso, si prende atto del fatto che ai precedenti differimenti del termine per la restituzione del prestito non erano mai stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Peraltro, alla luce dei chiarimenti intervenuti in occasione dell'ultimo differimento del termine di restituzione – in base ai quali le maggiori entrate connesse alla restituzione del prestito non risultavano scontate nel 2020 – andrebbe chiarito se gli effetti di detta restituzione risultino invece scontati per l'esercizio in corso.

Nel caso in cui detti effetti risultino inclusi nelle previsioni tendenziali per il 2021, andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo ai possibili rischi connessi all'effettivo introito delle relative somme tenuto conto anche delle incertezze connesse all'eventuale al protrarsi dello stato di emergenza e della situazione di sensibile riduzione del traffico aereo.

Detta questione richiama altresì la tematica della <u>classificazione in base al</u> <u>sistema contabile europeo dell'operazione in questione</u>, attualmente qualificata

come operazione finanziaria (prestito) e, quindi, priva di impatto sull'indebitamento netto. Si ricorda in proposito che, anche in ragione del mancato rimborso dei precedenti prestiti-ponte, il DEF e la NADEF 2019 "in ottemperanza a quanto richiesto sia dalla normativa interna, sia dalla governance europea" hanno dato conto della "riclassificazione del prestito Alitalia" che ha comportato effetti di maggior onere ai fini dell'indebitamento netto nel triennio 2016-2018 (900 milioni coperti con il decreto-legge n. 34 del 2019), sia pur qualificati ai fini dell'indebitamento netto tra quelli di carattere non strutturale ("one-off") (v. pag. 59 della NADEF 2019).

Con riguardo all'onere recato dal comma 9, destinato a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si osserva che la relazione tecnica non chiarisce i criteri adottati per la determinazione dell'importo di 100 milioni per l'anno in corso.

A tal proposito si evidenzia che la configurazione dello stanziamento, che fa capo ad un Fondo, lascia intendere che si tratti di un limite di spesa: tuttavia tale configurazione non sembra compatibile con il diritto riconosciuto ai beneficiari, considerato che la norma esplicitamente dispone che l'indennizzo è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Andrebbero quindi acquisiti gli elementi alla base della quantificazione dell'onere indicato, al fine di verificare se sia compatibile con le finalità di rimborso integrale enunciate dalla norma.

In particolare, andrebbe esplicitato il volume dei rimborsi che si prevede di erogare e se lo stesso comprenda anche quelli calcolati in via cautelativa in relazione a biglietti di nuova emissione, tenuto conto che, ai sensi del comma 2, nelle more della decisione della Commissione europea, Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, ivi compresa la vendita di biglietti e che nei prossimi mesi potrebbero ancora determinarsi situazioni di incertezza riferite alla situazione sanitaria e al traffico aereo.

#### Articolo 40-bis

#### (Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

<u>Le norme</u>, che riproducono l'articolo 4, commi 8 e 9, del DL 99/2021, riconoscono ai datori di lavoro, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D. Lgs. 148/2015, nel <u>limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021</u>, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via

prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione resta precluso per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 l'avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi e individuali e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Ai relativi oneri, pari a 351 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi del successivo articolo 77.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa 2021 2022 2023 2024					Fabbi	sogno		Indebitamento netto				
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Maggiori spese correnti													
Integrazione salariale straordinaria per datori di lavoro che non possono ricorrere a strumenti ex D. Lgs. 148/2015 Prestazioni	214,0				214,0				214,0				
Integrazione salariale straordinaria per datori di lavoro che non possono ricorrere a strumenti ex D. Lgs. 148/2015- Contribuzione figurativa	137,0												

La relazione tecnica afferma che la platea dei datori di lavoro che ricadono nella fattispecie considerata è ristretta, poiché la disposizione è riservata solo a coloro che non possono ricorrere ai trattamenti previsti dal D. Lgs. 148/2020. Infatti, dal marzo 2020 le aziende utilizzano la cassa integrazione con causale Covid i cui periodi non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4 e 22, e dall'articolo 12 del D. Lgs. 148/2015, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Pertanto, il limite delle 52 settimane nel biennio delle integrazioni ordinarie non potrebbe operare, limitando il caso di specie alle aziende che hanno terminato i limiti di utilizzo

ai sensi del citato articolo 4 sulla durata complessiva dei trattamenti di integrazione salariale nel quinquennio mobile.

Da un'analisi effettuata sui dati amministrativi delle autorizzazioni delle integrazioni salariali, sono stimati circa 120 mila beneficiari dipendenti delle aziende nelle condizioni descritte. Considerando un'integrazione media oraria mensile di 80 ore, una retribuzione media oraria di 12,8 euro e una prestazione di 6,6 euro si stimano maggiori oneri per 351 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 137 milioni per contribuzione figurativa, che costituiscono limite di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, in base ai parametri forniti dalla RT, la quantificazione delle prestazioni di integrazione al reddito, compreso l'assegno al nucleo familiare, potrebbe risultare lievemente sovrastimata. Non viene peraltro esplicitato il parametro relativo all'importo medio orario relativo alla contribuzione figurativa. Al fine di verificare puntualmente gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, andrebbe quindi acquisito anche tale parametro.

Peraltro, atteso che il dato riferito alla prestazione media oraria (compreso l'ANF) coincide con quello dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai precedenti commi da 2 a 7 (6,6 euro), utilizzando per analogia il medesimo importo medio della contribuzione figurativa (4,3 euro), la quantificazione risulterebbe anche in questo caso lievemente sovrastimata.

#### Articolo 42

#### (Incrementi di autorizzazioni di spesa)

L'articolo 42 del provvedimento in esame, nel testo originario, eroga ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10 del DL 41/2021 (lavoratori dipendenti stagionali di turismo e stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio), un'ulteriore indennità *una tantum* pari a 1.600 euro.

Tale indennità è erogata, ai sensi del comma 8, nel limite di spesa di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l'anno 2021.

Al comma 10 si prevede inoltre che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del DL 41/2020 (relativa all'indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, pari a 2.400 euro) sia incrementata di 21 milioni di euro per l'anno 2021.

<u>Le norme</u>, che riproducono sostanzialmente le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, del DL 99/2021, modificano l'articolo 42 del provvedimento in esame, come segue:

- modificano il comma 8, incrementando da 750,4 a 848 milioni di euro (con conseguente aumento di 97,6 milioni di euro) per il 2021 il limite di spesa entro cui è erogata l'indennità introdotta dallo stesso art. 42;
- sostituiscono il comma 9, incrementando ulteriormente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, del DL 41/2021 (relativa all'indennità, pari a 2.400 euro, per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo) da 21 a 167,4 milioni di euro per l'anno 2021, con un onere rispetto al testo originario di 146,4 milioni di euro;
- sostituiscono il comma 10, prevedendo che gli oneri complessivi dell'articolo 42, pari a 1.015,4 milioni di euro per il 2021, siano compensati come segue:
  - quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della L. 232/2016, relativa all'APE sociale:
  - quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della L. 232/2016, relativa all'agevolazione sui requisiti contributivi richiesti per i lavoratori cosiddetti precoci;
  - quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, ai fini di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione per 126,6 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, DL 30/2021, relativa all'erogazione di congedi per genitori e bonus baby-sitting;
  - quanto a 771,4 milioni di curo per l'anno 2021, ai sensi del successivo articolo 77.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

					1				(	(milioni d	li euro)	
	S	FN e SFN	di cassa			Fabbis	ogno	1	In	debitame	nto netto	)
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori												
spese correnti						1	,	1	•		•	•
Incremento												
autorizzazione												
di spesa	146,40				146,40				146,40			
indennità ex	- 10,10				- 10,10				- 10,10			
art. 10, co. 8,												
DL 41/2021												
Incremento												
autorizzazione												
di spesa	97,60				97,60				97,60			
indennità ex	ŕ				,				,			
art. 42, co. 8,												
DL 73/2021												
Minori spese correnti												
Riduzione												
autorizzazione												
di spesa ex art.												
1, co. 186, L.												
232/2016	70,0				70,0				70,0			
(APE sociale)												
[comma 10,												
lettera a)]												
Riduzione												
autorizzazione												
di spesa ex art.												
2, co. 8, DL												
30/2021												
(genitori	104,0				104,0				104,0			
minori in	104,0				104,0				104,0			
quarantena,												
malattia,												
DAD) [comma												
10, lettera <i>c</i> )] -												
Prestazione												
Riduzione autorizzazione												
di spesa ex art.												
2, co. 8, DL												
30/2021												
(genitori												
minori in												
quarantena,	22,60											
malattia,												
DAD) –												
Contribuzione												
figurativa												
[comma 10,												
lettera c)]				<u></u>		<u></u>	<u> </u>				<u></u>	

La <u>relazione tecnica</u> ricorda, in relazione alle indennità di cui all'articolo 10 del DL 41/2021, che il limite di spesa originariamente previsto era pari a 897,6 milioni di euro (corrispondente a 374.000 beneficiari). Successivamente detto limite di spesa è stato elevato, ai sensi dell'art 42, comma 10, del D.L 73/2021 di ulteriori 21 milioni di euro determinando, quindi, un nuovo limite pari a 918,6 milioni di euro (corrispondente a 382.750 beneficiari).

Da una analisi effettuata sulle domande pervenute emerge che:

- le proroghe, relative all'erogazione automatica delle indennità in base alle domande precedenti, risultano 248.675 cui corrisponde un onere pari a circa 597,0 milioni di euro;
- le nuove domande sono pari a 170.066 cui corrisponde un onere pari a circa 408,0 milioni di euro.

Pertanto, dal processo centralizzato delle domande accolte (già pagate o ancora da pagare) deriva un onere complessivo pari a 1.005,0 milioni di euro con un maggiore onere da finanziare (rispetto al limite di 918,6 milioni di euro) pari a 86,4 milioni di euro.

Tuttavia, sulla base di precedenti esperienze amministrative, sono stati stimati riesami con accoglimento pari a circa 25.000 beneficiari (10% delle domande respinte), pari ad una ulteriore spesa pari di 60 milioni di euro.

Conseguentemente, l'onere complessivo ammonta a 1.065,0 milioni di euro cui corrisponde (rispetto al limite di spesa vigente pari a 918,6 milioni di euro) un saldo negativo per un totale di 146,4 milioni di euro.

Al contempo, poiché gli oneri per indennizzo previsti dal DL 73/2021 sono correlati a quelli del DL 41/2021 - il citato DL 73, art. 42, comma l, stabilisce che l'indennizzo pari a 1.600 euro deve essere erogato ai medesimi beneficiari - la disposizione in esame prevede necessariamente un aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 42, comma 8, primo periodo, del decretolegge 25 maggio 2021, pari a 97,6 milioni di euro.

La RT inoltre afferma che, relativamente all'articolo 2, commi da 2 a 7, del DL 30/2021, le disposizioni prevedono un limite di spesa di 299,3 milioni per il 2021 al fine di erogare congedi parentali e bonus *baby-sitting*. Il ricorso a tali misure risulta essere limitato poiché, tenendo conto delle evidenze amministrative e di una stima di ulteriori oneri che potrebbero insorgere sino al 30 giugno, si ritiene che la spesa per congedo parentale ammonti a 20,0 milioni di euro - corrispondenti a circa 280 mila giornate indennizzate - e quella per *baby-sitting* a 34,0 milioni di euro, prudentemente elevati a 40,0 milioni per conservare un margine finanziario per revisioni future. Stante il totale di 60,0 milioni di euro, la RT afferma di ritenere congrua e prudenziale la revisione dei limiti di spesa come indicato dalla disposizione in esame.

La RT precisa che i nuovi limiti di spesa relativi a congedi parentali e bonus *baby-sitting* sono, rispettivamente, pari a 88,3 milioni di euro (di cui 53,2 milioni

per prestazioni e 35,1 milioni per contribuzione figurativa) e 84,5 milioni, per un totale di 172,8 milioni di euro.

Infine, con riferimento alle riduzioni di spesa relative all'APE sociale (articolo 1, comma 186, della L. 232/2016) per 70 milioni di euro nel 2021 e ai benefici per l'anticipo pensionistico dei lavoratori cosiddetti precoci, la RT afferma che tali riduzioni sono state effettuate in considerazione di accertate disponibilità finanziarie, conseguenti a specifici monitoraggi della spesa, mantenendo adeguati elementi di prudenzialità.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le disposizioni in esame incrementano l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del DL 41/2020 (relativa all'indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo) in ragione del maggior numero di erogazioni dovute rispetto alle stime iniziali della platea interessata. L'aumento delle erogazioni si riflette conseguentemente anche sul limite di spesa di cui all'articolo in esame, in quanto lo stesso prevede la corresponsione automatica dell'indennità alla platea che ha già beneficiato del beneficio disposto dal DL 41/2021.

Ciò detto, si prende atto delle argomentazioni e dei dati addotti dalla RT circa l'aumento della platea di riferimento, ricordando altresì che l'art. 42, al comma 8, prevede un meccanismo di monitoraggio volto a garantire il rispetto del limite di spesa disposto.

Riguardo alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa relative all'APE sociale, ai requisiti per il pensionamento dei lavoratori "precoci" e per i benefici in favore dei genitori di minori, si prende altresì atto di quanto chiarito dal Governo nella RT circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e non si formulano osservazioni.

# Articolo 50-bis, comma 1 (Trattamenti di integrazione salariale straordinaria nel settore aereo)

<u>Le norme</u>, che riproducono l'articolo 4, comma 1, del DL 99/2021, prevedono che dall'entrata in vigore del DL 73/2021<sup>10</sup> e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-*bis*, del DL 109/2018, possa, in via eccezionale, essere concessa anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo<sup>11</sup>, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> La norma, inserita nel testo del DL n. 73/2021, fa testualmente riferimento

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del 18/2020.

L'articolo 44, comma 1-bis, del DL 109/2018, introdotto dall'articolo 45 del DL 73/2021, ha autorizzato una proroga di sei mesi in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale. A tal fine, le risorse di cui all'articolo 1, comma 278, della L. 178/2020 stanziate per il trattamento di cassa integrazione straordinaria, di cui all'articolo 44 del DL 109/2018 sono state integrate in ragione di 50 milioni nel 2021 e 25 milioni nel 2022.

La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022.

Ai relativi oneri, complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che la potenziale platea è rappresentata da circa 1.450 soggetti. Ipotizzando una retribuzione media mensile lorda di 3.000 euro si avranno i seguenti oneri per la finanza pubblica:

- per trattamenti di integrazione salariale, 5,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 2,9 milioni per il 2022;
- per contribuzione figurativa, 6,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,3 per il 2022;
- per l'integrazione all'80% della retribuzione a carico del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo, 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,7 milioni per il 2022.

Pertanto ne derivano oneri, che costituiscono limite di spesa, pari a 19,7 milioni di euro (di cui 6,6 per contribuzione figurativa) per l'anno 2021 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 (di cui 3,3 per contribuzione figurativa). A tali oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si osserva che la norma opera nel quadro di un limite di spesa. Peraltro, pur rilevando che la RT fornisce i parametri riferiti alla numerosità della platea interessata e all'importo medio mensile della retribuzione, ai fini della valutazione della congruità del limite di spesa rispetto alle finalità della norma, sarebbe necessario acquisire ulteriori elementi riguardo alla stima dell'onere per la contribuzione figurativa, atteso che il suo importo risulta superiore all'onere riferito alla prestazione.

Per quanto riguarda l'integrazione all'80% della retribuzione a carico del Fondo di solidarietà per il settore aereo, la RT non fornisce il parametro costituito dall'importo medio di integrazione. Al riguardo, appare necessario acquisire tale parametro ai fini della verifica della congruità dello stanziamento in esame.

Si rileva infine che il prospetto riepilogativo non registra gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione (cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione), presumibilmente in quanto la stessa viene registrata come utilizzo o finalizzazione di risorse già stanziate piuttosto che come nuovo o maggiore onere coperto mediante corrispondente riduzione di altra autorizzazione di spesa: in ordine a tale ricostruzione andrebbe acquisita una conferma dal Governo.

#### Articolo 50-bis, commi 2-7

## (Trattamenti ordinari di integrazione salariale in alcuni settori in crisi)

Le norme, che replicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 7, del DL 99/2021, prevedono che i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia<sup>12</sup>, che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del DL 18/2020, per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale. Ai datori di lavoro resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi e individuali e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021 il cui monitoraggio è affidato all'INPS. Qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Ai relativi oneri, pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi del successivo articolo 77.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15.

(milioni di euro)

	S	FN e SFN	di cassa			Fabbis	ogno		Indebitamento netto				
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Maggiori spese correnti													
Trattamenti di integrazione salariale settori in crisi – Prestazioni e ANF	113,30				113,30				113,30				
Trattamenti di integrazione salariale settori in crisi Contribuzione figurativa	72,10												

<u>La relazione tecnica</u> afferma che sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali INPS, sono state desunte le seguenti basi tecniche con riferimento alla platea oggetto della norma:

- numero ore medie mensili fruite: 55;
- retribuzione media oraria 2021: 12,8 euro;
- importo medio orario prestazione + ANF: 6,6 euro;
- importo medio orario copertura figurativa: 4,3 euro.

La platea dei beneficiari considerata è pari a 80.000 lavoratori (che rappresentano 1'80% dei lavoratori in CIGO al 1° marzo 2021 per tener conto di quanti hanno esaurito i contatori CIGO). L'ipotesi di base adottata è che tutti fruiscano delle ulteriori 17 settimane concesse ai sensi della presente disposizione.

Pertanto l'onere derivante è pari a 185,4 milioni di euro (di cui 113,3 milioni di euro per prestazioni + ANF e 72,1 per coperture figurative) per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, a cui si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che, in base ai parametri forniti dalla RT, la quantificazione risulta sostanzialmente verificabile.

Peraltro, non sembrano scontati gli effetti di minori entrate contributive derivanti dalla disapplicazione del contributo addizionale. Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti.

#### Articolo 50-bis, commi 9 e 10

# (Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale)

<u>Le norme</u>, che riproducono le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 11 e 12, del DL 99/2021, istituiscono nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, nonché ai percettori di NASpI.

Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Con decreto sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle suddette risorse.

### <u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale	50,0				50,0				50,0			

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto.

# Articolo 50-bis, commi 11 e 12 (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti integrativi del reddito)

**Le norme**, che riproducono le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 13 e 14, del DL 99/2021, dispongono con effetto dal 1º gennaio 2021 quanto segue:

- viene modificato l'articolo 19, comma 3, primo periodo, del DL 18/2020, che disciplina la disapplicazione - per la cassa integrazione ordinaria e per

gli assegni ordinari con causale COVID19 - dei limiti temporali di fruizione previsti dalla normativa vigente. In particolare, la modificazione introdotta specifica che i periodi di fruizione delle integrazioni COVID19 non sono "in ogni caso" conteggiati ai fini dei suddetti limiti. Inoltre, viene soppressa la previsione che detti *periodi* siano neutralizzati ai fini delle successive richieste [comma 11, lettera *a*)];

- gli oneri relativi alle domande autorizzate di assegno ordinario con causale COVID19 (di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7 del DL 18/2020), sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi Fondi di solidarietà, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente [comma 11, lettera b)];
- gli oneri relativi alle domande autorizzate di cassa integrazione ordinaria e straordinaria con causale COVID19, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato DL 18/2020, sono posti a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti<sup>13</sup>, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) [comma 11, lettera c)].

Le disposizioni sembrano volte a chiarire che i trattamenti e gli assegni con causale COVID-19, senza alcuna eccezione di tipologia, sono computati nei limiti di spesa, previsti dalle relative disposizioni in materia di contrasto alla pandemia, solo qualora la prestazione sia erogata oltre i limiti di durata previsti dalla relativa disciplina generale e che i medesimi limiti di durata, ai fini finanziari e contabili in esame, si applicano senza tener conto dei periodi di trattamento con causale COVID-19 fruiti in base a precedenti richieste; in tutti gli altri casi, dunque, la spesa è imputata all'ordinaria gestione di competenza. A tal fine è stata soppressa anche la previsione che prevedeva la neutralizzazione, ai fini delle successive richieste, dei suddetti periodi di trattamento fruiti.

Inoltre, si autorizza l'INPS ad aggiornare la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del DL 41/2021 (refuso su GU), in ragione di quanto previsto al comma 13 e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo (comma 12).

L'articolo 8, comma 13, del DL 41/2021 fissa per il 2021 i limiti massimi di spesa in complessivi 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Di cui all'articolo 24 della L. 88/1989.

<u>La relazione tecnica</u> afferma, in relazione al comma 11, che dalla disposizione non derivano nuovi e maggior oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa è diretta a esplicitare criteri e priorità nella imputazione degli oneri per integrazioni salariali tra le diverse gestioni, non generando nuovi e maggiori oneri rispetto a quanto scontato a legislazione vigente in merito ai relativi utilizzi.

Con riferimento al comma 12, la RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo la possibilità per l'INPS di aggiornare la ripartizione degli specifici limiti di spesa, fermo restando il limite di spesa complessivo.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, per quanto riguarda il comma 11, la cui formulazione testuale non appare di facile interpretazione, si osserva che la lettera a) – senza modificare i tetti di spesa autorizzati – disciplina i periodi di fruizione dei trattamenti e degli assegni con causale COVID-19. Le lettere b) e c), dal canto loro, hanno invece l'effetto di disciplinare l'imputazione e la contabilizzazione degli oneri dei trattamenti fra le diverse gestioni e fondi, anche in questo caso nel quadro dei vigenti limiti di spesa.

In tale contesto, in mancanza di informazioni della relazione tecnica o di chiarimenti della relazione illustrativa del DL n. 99/2021, ai fini della verifica parlamentare delle quantificazioni, sarebbe necessario esplicitare gli effetti finanziari delle disposizioni sulle singole gestioni interessate (posto che, a livello aggregato, i limiti complessivi rimangono, come detto, fermi).

Inoltre, andrebbe chiarito se le previsioni in esame intendano salvaguardare l'integrità delle risorse specificamente stanziate ai fini COVID, richiedendo che si attinga ad esse solo una volta esaurite le risorse ordinariamente disponibili presso le diverse gestioni.

Con riferimento al comma 12, si evidenzia che la facoltà ivi prevista di provvedere a rimodulazioni in sede amministrativa di limiti di spesa definiti, in via legislativa, per singole tipologie di integrazioni salariali, oltre a derogare agli ordinari criteri di rapporto tra le fonti, non appare conforme ai principi dell'ordinamento contabile che demandano alla fonte legislativa l'indicazione, per ciascuna finalità di spesa, dei relativi stanziamenti e coperture (cfr. art. 17 L. 196/2009). In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo, anche in considerazione del fatto che i nuovi limiti, modificati mediante provvedimenti amministrativi, non sarebbero sottoposti a verifica parlamentare.

### Articolo 77, comma 9-bis, e soppressione dell'Articolo 1, comma 30

## (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti integrativi del reddito)

L'articolo 1, comma 30, del provvedimento in esame dispone che, previo accertamento, le eventuali risorse non utilizzate per i contributi a fondo perduto di cui ai commi 4 e 14 del medesimo articolo 1 del DL 73/2021, nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del DL 41/2021, eccedenti l'importo di 3.150 milioni, siano destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro.

<u>Le norme</u>, che riproducono l'articolo 7, comma 1, del DL 99/2021, quantificano in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del DL 41/2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sopprimendo conseguentemente l'articolo 1, comma 30, del DL 73/2020.

Conseguentemente, viene soppresso il comma 30 all'articolo 1 del provvedimento in esame.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che, a seguito della chiusura del canale per la presentazione delle istanze finalizzate all'ottenimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo l del DL 41/2021, avvenuta in data 28 maggio 2021, è stato possibile acquisire ed elaborare tutte le istanze pervenute.

In esito a tale attività di elaborazione, si rappresenta che:

- sono stati finora eseguiti pagamenti di contributi tramite bonifico per circa 5.076 milioni di euro;
- sono stati finora riconosciuti contributi come crediti d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24 per circa 167 milioni di euro;
- l'esame delle istanze attualmente sospese, anche eventualmente in autotutela, potrebbe determinare altri pagamenti e crediti d'imposta per un importo massimo stimato di circa 630 milioni di euro.

Pertanto, i contributi di cui all'articolo 1 del Decreto Sostegni 1 determineranno oneri per il bilancio dello Stato fino a un massimo di 5.873 milioni di euro (5.076+167+630), contro 11.150 milioni di euro previsti nella relazione tecnica originaria.

Di conseguenza, rispetto a tale stanziamento emergono risparmi di spesa per circa 5.277 milioni di euro (11.150 milioni di euro meno 5.873 milioni di euro), che, per l'importo di 3.150 milioni di euro, erano stati già destinati alla copertura finanziaria del contributo a fondo perduto "perequativo" di cui all'articolo 1, comma 16, del Decreto Sostegni bis.

In conclusione, gli ulteriori risparmi di spesa emergenti dall'applicazione dell'articolo l del Decreto Sostegni 1 ammontano a circa 2.127 milioni di euro (5.277 milioni di euro meno 3.150 milioni di euro).

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non vi sono osservazioni da formulare.